

## REGIME FORFETTARIO-FLAT TAX

Il CNF, l'OCF e la Cassa Forense hanno già proposto, in sede di discussione del “*Disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,*” osservazioni sul contenuto dell'art. 88, che ha apportato due modifiche rilevanti al regime forfettario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 140, che di seguito si riportano.

La prima è stata l'abrogazione dei commi da 17 a 22 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovverosia le norme non ancora entrate in vigore che prevedevano la possibilità per imprenditori individuali e lavoratori autonomi di aderire all'imposta sostitutiva al 20 per cento nel caso di ricavi/compensi tra 65.001,00 e 100.000,00 euro.

La seconda invece ha inciso sul regime forfettario che prevede l'imposta sostitutiva del 15 per cento nel caso di ricavi/compensi inferiori a 65.000,00 euro. In particolare, è stato reintrodotta, come condizione di accesso al detto regime, il limite delle spese sostenute per lavoro dipendente o accessorio e per collaboratori pari a 20.000,00 euro lordi (rispetto alla misura di 5.000,00 euro vigente fino al 2017), nonché l'esclusione per coloro che nell'anno antecedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000,00 euro.

Tali interventi, come emerge dal corpo della finanziaria, hanno il fine di erodere le risorse destinate ai lavoratori autonomi per incrementare quelle a favore dei lavoratori dipendenti.

Impregiudicata ogni valutazione in merito alle scelte politiche di tali decisioni, ciò che non appare equilibrato è il non reimpiego di quelle risorse a favore del mondo dei professionisti che costituiscono una parte importante dell'economia del paese.

Un eventuale bilanciamento potrebbe essere individuato nel riconoscere tale regime anche ai professionisti (e imprese) che svolgono l'attività in forma associata, visto che allo stato la causa di esclusione di cui al comma 57, lettera d), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiari, disincentiva le aggregazioni professionali, prevedendo un particolare regime per le società di persone o le associazioni che aderiscano al regime forfettario.

Si potrebbe, in tal senso, modificare il comma 54 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei seguenti termini: “*I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,*

*ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,00 ovvero le società di persone o associazioni professionali se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00 per ogni socio o associato”.*

Il successivo comma 57, lettera d), potrebbe essere così integrato: *“gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quelle di cui al precedente comma 54, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.*

Va ulteriormente segnalata la necessità di intervenire con emendamento abrogativo sull'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) che ha modificato – tramite l'introduzione della lettera d-ter) - il comma 57 del testo originario dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, escludendo dal regime forfettario: *“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di euro 30.000,00”.*

Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, incide sullo *status* dei contribuenti (in presenza di elementi non contenuti nella normativa preesistente) esponendoli a nuovi ed impegnativi adempimenti, quali la emissione di fatture in formato elettronico, previsione, riscossione e versamento dell'iva, della ritenuta d'acconto, etc. ed è immediatamente operativa.

La normativa di cui innanzi è in contrasto con l'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il cd. **“Statuto del Contribuente”**, che testualmente prevede: **“in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o della adozione dei provvedimenti in attuazione in esse espressamente previsti”.**

Il nuovo regime fiscale dovrebbe trovare applicazione solo dopo il decorso del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il conseguente e comprensibile disorientamento degli iscritti che – in conseguenza delle modificazioni introdotte – ignorano quale regime fiscale applicare alle fatture *medio tempore* emesse e/o da emettere.

Le ricadute economiche e sociali su categorie di professionisti già pesantemente colpiti dalla crisi sono notevoli e vanno a colpire soprattutto le fasce più deboli degli iscritti, come i giovani

avvocati, ostacolati nella loro crescita professionale e quelli più anziani, titolari di trattamenti pensionistici.

Per altro verso, deve essere riequilibrata la situazione anche nei confronti del lavoratore autonomo medio o medio-piccolo che non gode di alcun ausilio per la presenza della flat-tax previsto come regime permanente (e non temporaneo a favore di chi sia all'inizio della professione), vista anche la mancata estensione del regime *de quo* alla fascia fino a € 100.000.=.

A fronte del rinnovato incremento degli incombenti e dei costi gravanti sui professionisti (POS; compensazione; fatturazione elettronica e conservazione a norma), appaiono necessarie norme almeno di semplificazione degli adempimenti dello studio professionale: la fatturazione elettronica, che costituisce di per sé un nuovo costo e comporta un nuovo (aumentato) impegno burocratico da parte del professionista, rappresenta obbligo che può essere **alleggerito a “costo zero”** e senza alcun danno agli interessi dell'erario ed alle attività di controllo e verifica. Invero il termine di soli 12 giorni per l'emissione del documento è molto ristretto e comporta la presenza continuativa di un operatore o del titolare presso la sede (onde evitare il ritardo nella fatturazione) e ciò è gravoso soprattutto per le attività meno strutturate di cui si sta parlando.

Il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del DI 34/2019 ha sostituito il comma 6-ter dell'articolo 2 del Dlgs n.127/2015 autorizzando l'invio online dei dati da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati con volume d'affari superiore a 400mila euro entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Si propone la seguente modifica:

**Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente:**

"6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"

L'introduzione di un regime di *flat tax* comporta come accennato una sorta di concorrenza interna fra gli appartenenti alla medesima categoria, offrendo essi al potenziale cliente prestazioni

assimilabili ma le une assoggettate all'imposizione indiretta e le altre no – in ragione del differente regime fiscale del professionista, con conseguente diversa appetibilità delle stesse sul mercato nei confronti del cliente privato e delle pubbliche amministrazioni (laddove non vi è regime di detraibilità dell'iva).

Va pertanto sostenuta anche la fascia della categoria “media”, che è poi quella che contribuisce a fornire posti di lavoro sostenendo ed un maggior indotto.

Si chiede conseguentemente l'introduzione di una norma che vieti alle Pubbliche Amministrazioni appaltanti di motivare, in sede di bandi di gara o selezione di professionisti per l'affidamento di servizi legali, con riferimento al valore economico dell'offerta al lordo dell'iva, **imponendo una comparazione fra le offerte economiche al netto dell'imposta sul valore aggiunto.**

Nei confronti della clientela privata, sempre ai fini di sostenere la categoria tutta, anche quella fascia media che non gode di alcun vantaggio ed è gravata dal 100% degli oneri, va studiato un regime di **detraibilità** del costo delle prestazioni offerte dal legale per la tutela dei diritti essenziali (famiglia). La norma avrebbe il vantaggio di stimolare la contrapposizione degli interessi degli operatori economici, al pari di quanto avviene per altre forme di deduzione o detrazione previste nell'ordinamento (*id est*: bonus facciate).